

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4503

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MERLO, BORGHESE**

Introduzione dell'articolo 115-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente i contratti e i documenti informativi redatti dalle banche e dalla società Poste italiane Spa

*Presentata il 19 maggio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni per semplificare il linguaggio e la forma dei contratti e dei documenti informativi redatti dalle banche e dalla società Poste italiane Spa al fine di renderli più comprensibili e accessibili per tutti gli utenti.

Sono pertanto individuate alcune prescrizioni che gli istituti bancari e la società Poste italiane Spa devono osservare per la riformulazione e la semplificazione del linguaggio nonché dell'impostazione grafica dei suddetti contratti e documenti.

Recenti analisi condotte da associazioni di tutela dei diritti dei consumatori hanno messo in evidenza forti elementi di criticità nei documenti messi a disposizione del cliente, in sede di stipulazione dei contratti, da parte dei principali istituti bancari e

della società Poste italiane Spa; fra questi, si evidenzia il problema del linguaggio utilizzato, spesso criptico e connotato da un elevato tasso di tecnicismo, che rende tali contratti accessibili solo a pochi.

Un altro elemento di criticità è stato riscontrato nella veste grafica e nell'impaginazione: in particolare, le dimensioni ridotte del carattere di scrittura utilizzato nonché la mancata evidenziazione delle parti più significative sulle quali richiamare l'attenzione del cliente rendono tali testi di non agevole leggibilità.

Già negli scorsi anni si era parlato dell'argomento adottando un provvedimento in materia di «trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari postali — correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», il cui allegato 1 recava le

linee guida per la redazione dei documenti di trasparenza. Si è quindi deciso di intervenire con un apposito provvedimento legislativo, che individua nella semplicità sintattica e nella chiarezza lessicale i criteri fondamentali per la redazione dei suddetti documenti. In particolare, la presente proposta di legge prevede un glossario o una legenda per illustrare il significato dei termini tecnici più importanti e ricorrenti, delle sigle e delle abbreviazioni.

Al fine di garantire una maggiore leggibilità, sono state dettate apposite prescrizioni sulla struttura, sulle dimensioni del carattere di scrittura e sull'utilizzo dei di-

versi stili per mettere in evidenza le parti più importanti. È stato inoltre stabilito l'obbligo, in capo all'intermediario, di indicare dettagliatamente nella proposta contrattuale tutti i servizi offerti, in modo da consentire al cliente di conoscerne il contenuto e decidere consapevolmente di accettarli o no.

Infine, è stata sanzionata con la nullità del contratto o del documento l'inosservanza delle prescrizioni dettate dalla legge, alle quali i soggetti interessati devono conformarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« ART. 115-bis. — (*Contratti e documenti informativi redatti dalle banche e dalla società Poste italiane Spa*). — 1. I contratti e i documenti informativi redatti dalle banche e dalla società Poste italiane Spa devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice e un lessico di uso comune.

2. La terminologia utilizzata nei contratti e nei documenti informativi di cui al comma 1 non deve essere connotata da espressioni a elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.

3. Ciascuna clausola dei contratti e dei documenti informativi di cui al comma 1 reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tale fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato devono consentire una lettura agevole.

4. Le clausole di cui al comma 3 che recano condizioni più onerose per il cliente o che riconoscono diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.

5. I contratti e i documenti informativi di cui al comma 1 devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta dell'intermediario.

6. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo è sanzionata con la nullità del contratto o del documento ».

## ART. 2.

1. Le banche e la società Poste italiane Spa sono tenuti ad adeguarsi alle disposi-

zioni dell'articolo 1 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



\*17PDL0052800\*